

**EMENDAMENTI SUPERSEGNALATI**

**AUTONOMIE**

*Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:*

Art. 21-bis.

*(Misure in materia di convenzioni di tirocini di formazione e orientamento)*

1. All'articolo 25 dell'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo le parole: «Contratti di lavoro e d'impiego sia individuali che collettivi,» sono aggiunte le seguenti: «convenzioni per lo svolgimento di tirocini di formazione e orientamento di qualsiasi tipologia, progetti di inserimento lavorativo di persone disabili».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 8 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.

**21.012.** Steger.

**21.012\***

*Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:*

Art. 28-bis.

*(Norma di interpretazione autentica del contributo straordinario contro il caro bollette)*

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, il contributo ivi previsto, per le società a totale partecipazione pubblica, deve intendersi dovuto solo se le attività indicate al primo e al secondo periodo del comma 1 del medesimo articolo 37 sono svolte in via prevalente. Le predette attività si intendono svolte in via prevalente qualora le operazioni attive alle medesime afferenti e risultanti dalle Comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA riferite al periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022, risultino di ammontare superiore al 50 per cento dell'ammontare delle operazioni attive complessivamente indicate nelle medesime comunicazioni. Le somme versate a qualsiasi titolo ai sensi del citato articolo 37 restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 100 milioni di euro, per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.*

**28.012.** Steger.

**28.012 \* (potrebbe NON costare)**

*Dopo l'articolo 152, aggiungere il seguente:*

Art. 152-bis.

*(Disposizioni in materia di comuni delle autonomie speciali)*

1. Le risorse previste dai fondi di cui alla presente legge, destinate ai comuni delle regioni Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia, Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, sono assegnate alle predette autonomie, che provvedono al successivo riparto in favore dei comuni compresi nel proprio territorio secondo i criteri dalle stesse stabiliti nel rispetto della propria legislazione.

**152.02.** Steger, Gebhard, Schullian.

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

6-bis. In considerazione dello specifico contesto storico, linguistico e culturale della provincia autonoma di Bolzano, il *Verband der Sportvereine Südtirols* (VSS), quale confederazione delle associazioni sportive di lingua tedesca e ladina della provincia di Bolzano, e l'Unione delle società sportive altoatesine (USSA) sono equiparate agli enti di promozione sportiva (EPS), prescindendo dai requisiti territoriali e di rappresentanza previsti dal regolamento degli enti di promozione sportiva (EPS).

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente comma, quantificati in 100.000 euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.*

**107.2.** Steger.

*Dopo l'articolo 138, aggiungere il seguente:*

Art. 138-bis.

*(Utilizzo nell'anno 2023 delle risorse assegnate agli enti locali negli anni 2020 e 2021)*

1. All'articolo 13, comma 6, secondo periodo, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, le parole: «Per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2022 e 2023» e le parole: «dell'esercizio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «degli esercizi 2022 e 2023».

**138.02.** Steger, Gebhard, Schullian.

*Dopo l'articolo 140, aggiungere il seguente:*

Art. 140-bis.

*(Disposizioni in materia di imposta di soggiorno)*

1. All'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le risorse di cui al primo periodo possono essere utilizzate, per l'esercizio 2023, a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per energia elettrica e gas, non coperti da specifiche assegnazioni statali, riscontrati con riferimento al confronto tra la spesa dell'esercizio 2023 e la spesa registrata per utenze e periodi omologhi nel 2019.».

**140.016.** Steger, Gebhard, Schullian.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. Le risorse previste dal presente articolo destinate alle province autonome di Trento e di Bolzano sono assegnate alle predette autonomie, che provvedono alla successiva assegnazione ai soggetti di cui al comma 1 secondo i criteri dalle stesse stabiliti nel rispetto della propria legislazione.

**102.2.** Steger, Gebhard, Schullian.

*Dopo l'articolo 154, aggiungere il seguente:*

Art. 154-bis.

*(Clausola di salvaguardia)*

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

**154.01.** Steger, Gebhard, Schullian.